



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*Dipartimento per il coordinamento delle
Politiche Comunitarie*

DCPC-0007836-23/10/2009-2.36.4.17 Roma ¹³ ottobre 2009

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Direzione Relazioni internazionali e
comunitarie

TRIESTE

Oggetto: Applicazione art. 3 e art. 5 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 (Modalità applicative
Comunicazione CE – quadro di riferimento temporaneo aiuti di Stato)
Quesiti.

Si riscontra la nota protocollo 5162/UO/DIR del 30 settembre 2009 con la quale codesta
Direzione ha posto allo scrivente due quesiti aventi ad oggetto l'applicazione degli articoli 3 e 5 del
DPCM 3 giugno 2009.

Per quanto concerne il quesito relativo alla applicazione dell'articolo 5, si fa riserva di
fornire la risposta non appena i Servizi della Commissione europea, con i quali è stata
immediatamente avviata una interlocuzione, forniranno ulteriori elementi di valutazione circa la
corretta interpretazione della fattispecie proposta.

Con riferimento all'articolo 3, in particolare, si chiede “[...] *se il tasso di riferimento
applicato può essere quello che prevede la maggiorazione di 100 punti al tasso base, come indicato
dalla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione, ultimo periodo a pagina 8 della GUUE C 14 del 19/01/2008 (“Solitamente al tasso
base viene applicata una maggiorazione di 100 punti base”)*”.

Sempre in riferimento all'art. 3, codesta Regione, tenuto conto di quanto indicato da questo
Dipartimento nelle Linee guida per l'applicazione del DPCM 3 giugno 2009, chiede, altresì “*se, ai
fini del calcolo dell'ESL, possa considerarsi legittimo e coerente (...) il calcolo della differenza tra
tasso IBOR a 1 anno + 100 punti base e tasso agevolato attualizzato (...)*”

Entrambi i quesiti implicano la necessità di verificare la correttezza dell'ipotesi secondo la
quale la generica attribuzione della maggiorazione di 100 punti base al tasso IBOR ad un anno sia
compatibile con la *Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione*¹ (in seguito “**Comunicazione**”).

La questione, pertanto, pur posta nell'ambito dell'applicazione delle misure temporanee
(art. 3, comma 5, del DPCM) assume una rilevanza più generale in quanto concerne

¹ Pubblicata su *Gazzetta ufficiale n. C 014 del 19/01/2008*

l'interpretazione della citata Comunicazione con riguardo ad ogni misura di aiuto, ivi comprese anche quelle adottate sulla base del *Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*² (in seguito "**Quadro temporaneo**").

La Comunicazione prevede che il premio per il rischio di credito, ovverosia la maggiorazione da applicare al tasso di base (tasso IBOR ad 1 anno), sia proporzionale al merito creditizio dell'impresa ed al livello di garanzia dalla stessa prestata.

A questo fine la Comunicazione fornisce una tabella che, in ragione della combinazione dei due requisiti - merito creditizio e livello di garanzia prestata -, prevede i margini di maggiorazione del tasso di base a partire da 60 punti (*rating* ottimo/costituzione di garanzia elevata) fino a 1000 punti (*rating* negativo/costituzione di garanzia bassa).

Pertanto, per tutti i prestiti a favore di tutte le imprese che dispongono di un *rating*, ai fini della determinazione della maggiorazione da applicarsi al tasso base, si dovrà fare riferimento alla tabella presente nella Comunicazione. In proposito, la stessa Comunicazione precisa che "*non è necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche e che, quindi, sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento.*" Inoltre, da alcune interlocuzioni con la Commissione europea, di cui si dirà meglio in seguito, sembra emergere una certa consapevolezza della difficoltà che può sussistere, in alcuni casi (specie per le imprese più piccole), ad ottenere una valutazione dalle banche e, conseguentemente, la possibilità che la valutazione della qualità creditizia dell'impresa beneficiaria sia fatta dallo stesso ente pubblico che concede l'aiuto.

La Commissione, quindi, non predetermina i metodi di valutazione della qualità creditizia, ma lascia impregiudicato il principio secondo cui la determinazione del tasso di riferimento vada correlata al merito creditizio.

L'unica deroga a detto principio prevista dalla Comunicazione in maniera espressa riguarda le imprese di nuova costituzione ("*start up*") e quelle create in funzione di progetti specifici ("*società a destinazione specifica*"). Per questi casi - caratterizzati da una più elevata componente di rischio dell'investimento - la Comunicazione dispone che il tasso di base debba essere aumentato di almeno 400 punti.

Il DPCM 3 giugno 2009, in linea con quanto previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo, ha previsto all'articolo 5, comma 1, lett. a) che: "*il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight [...] maggiorato [...], più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione*"

Con riferimento alle questioni specifiche relative agli aiuti di importo limitato, le Linee guida per l'applicazione del DPCM 3 giugno 2009, richiamandosi a quanto affermato nella decisione 248/2009, sottolineano che: "*L'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti di importo limitato concessi in forma di prestiti a tasso agevolato e contributi sotto forma di tasso di interesse dovrà essere calcolato sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla G.U.U.E. C 14 del 19/01/2008. In particolare il calcolo dovrà tenere conto del rating e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.*"

Con riferimento agli aspetti specifici relativi agli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato, le medesime Linee guida precisano che "*In relazione al premio derivante*

² Comunicazione della Commissione europea pubblicata su *Gazzetta ufficiale n. C 083 del 07/04/2009*

dall'applicazione della tabella della Comunicazione sul tasso di riferimento, occorre sottolineare che esso varia a seconda del rischio di credito dell'impresa beneficiaria, precisando altresì che il rating dell'impresa è stabilito sulla base della situazione del beneficiario al momento della stipula del contratto di prestito.”

Da quanto sopra esposto, quindi, emerge che la regola di base per la determinazione del tasso di riferimento è rappresentata dalla applicazione di una maggiorazione correlata alla qualità creditizia dell'impresa.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra, ove si voglia esaminare la portata della Comunicazione andando oltre il dato testuale, sembra necessario avere riguardo alla *ratio* logica e giuridica che la sorregge, peraltro indicata nelle premesse della stessa.

Da un lato, infatti, vi è la necessità di abbandonare, quale esclusivo criterio di determinazione del tasso, quello della dimensione delle imprese, che, nel contesto della precedente metodologia, si è rivelato, alla luce dell'esperienza maturata, “*troppo semplicistico*” e, quindi, non del tutto affidabile.

D'altro lato, emerge l'esigenza di una metodologia (quella attuale) che non vada “*a scapito delle PMI per le quali non si dispone di alcun rating o solo di un rating meno favorevole.*”.

Pertanto, sebbene la Comunicazione non contenga previsioni esplicite per le imprese sprovviste di una valutazione della qualità creditizia, sembra che, nello spirito della Comunicazione stessa, tale categoria di imprese non debba essere penalizzata *a priori*.

Tale rischio, evidenziato dagli Stati membri durante la discussione preliminare all'adozione della Comunicazione, è concreto ed effettivo, specie ove si consideri la significativa presenza di medie, piccole e micro imprese, le quali spesso non sono in grado di dotarsi di un *rating*, anche in ragione della sproporzione dei costi rispetto alla dimensione dell'impresa, tanto più rilevante quanto più l'impresa è piccola.

Pur consapevole di detto rischio, la Commissione non sembrerebbe riconoscere, in linea di principio, soluzioni alternative alla applicazione del *rating*, cioè, in altri termini, alla valutazione della qualità creditizia dell'impresa, a prescindere dal criterio con cui essa viene ad essere attribuita.

Ne consegue che ogni altra modalità di fissazione della maggiorazione del tasso di base che non rispetti il predetto principio sarà attuata sulla base di una diretta responsabilità dell'amministrazione che la porrà in essere.

All'amministrazione resta, quindi, solo una certa discrezionalità per quanto concerne la fissazione dei concreti parametri sulla base dei quali effettuare la valutazione di merito creditizio.

In proposito, si è provveduto a ricercare nella recente prassi decisionale della Commissione europea concernente regimi di aiuti sotto forma di garanzia e prestiti a tasso di interesse agevolato, dei precedenti utilizzabili nelle circostanze in cui le amministrazioni si trovino ad applicare la Comunicazione a realtà imprenditoriali prive di ogni qualificazione del merito di credito.

Da quanto emerso da detta ricognizione – effettuata nel periodo che va dall'entrata in vigore della Comunicazione (1 luglio 2008) ad oggi - non sono emerse utili indicazioni³, sicché non sarà possibile riferirsi con certezza a criteri di valutazione che, pur non contemplati dalla Comunicazione, siano con essa considerati compatibili.

Al riguardo, occorre far presente che, fin dalla adozione della Comunicazione, questo Dipartimento, prima, e altre amministrazioni, dopo, avevano avviato dei contatti con la Commissione chiedendo espliciti chiarimenti circa i presupposti per la determinazione delle maggiorazioni da applicare per la corretta individuazione del tasso di riferimento.

³ Il risultato della ricognizione è stato condizionato sia dalla preponderanza, nel periodo considerato, di misure adottate nell'ambito del Quadro temporaneo, caratterizzate dall'applicazione degli specifici requisiti da questo previsti, sia dal fatto che alcuni Stati membri applicano il loro metodo di calcolo dell'ESL autorizzato dalla Commissione.

In proposito, la Commissione, pur non fornendo puntuali soluzioni ai quesiti proposti, ha tuttavia fatto emergere dei canoni interpretativi dei quali tenere conto.

In relazione alle ipotesi nelle quali l'individuazione del tasso di riferimento da applicare da parte dell'ente pubblico sia reso difficile dalla mancanza di una predeterminazione del *rating* dell'impresa beneficiaria, la Commissione non sembra escludere la possibilità che l'Amministrazione possa supporre, sulla scorta di generali elementi di valutazione, che quelle imprese abbiano un *rating* soddisfacente ed una garanzia elevata, oppure un *rating* buono ed una garanzia normale, tali da rendere legittima l'applicazione della maggiorazione di 100 punti al tasso di riferimento di base.

In tali circostanze, tuttavia, spetterà sempre all'autorità concedente l'onere di verificare la sussistenza di tali ipotesi prima di erogare l'aiuto.

Qualora le valutazioni non siano fondate su concreti elementi di fatto, esse, nella sostanza si avvarranno di criteri presuntivi che andranno anch'essi giustificati dall'amministrazione.

In ipotesi di tal genere, sembra emergere, anche sulla base delle sopra richiamate interpretazioni della Commissione, una certa ragionevolezza dell'applicazione dei 100 punti di maggiorazione ove le imprese beneficiarie siano di dimensioni ridotte (micro e piccole imprese), salvo il caso che non ricorrano elementi in senso contrario.

Il Capo del Dipartimento
Prof. Roberto Adam

